


CITTÀ DI RAGUSA
APPROVATO ALL'ALBO PRETORIO
dal 26 OTT. 2017 al 10 NOV. 2017
Ragusa, il 26 OTT. 2017
IL RESPONSABILE



6262

6477

L'Istruttore Direttivo C. S.
Dott.ssa *Aurelia Asaro*

CITTÀ DI RAGUSA
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento comunale per l'ammissione ai servizi residenziali di anziani, inabili ed adulti. (proposta di deliberazione di G.M. n. 317 del 12.07.2017)

N. 42

Data 05.10.2017

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di Ottobre alle ore 18.02 e seguenti, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, alla convocazione in sessione ordinaria e di prosecuzione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) LA PORTA ANGELO (Gruppo Misto)	X		16) BRUGALETTA DAVIDE (MSS)		X
2) MIGLIORE VITA (Gruppo Misto)		X	17) DISCA SEBASTIANA (MSS)	X	
3) MASSARI GIORGIO (P.D.)	X		18) STEVANATO MAURIZIO (MSS)		X
4) TUMINO MAURIZIO (Gruppo misto)	X		19) SPADOLA FILIPPO (MSS)	X	
5) LO DESTRO GIUSEPPE (Gruppo misto)	X		20) LEGGIO GIANLUCA (MSS)	X	
6) MIRABELLA GIORGIO (Gruppo misto)		X	21) ANTOCI FRANCA (MSS)	X	
7) MARINO ELISABETTA (Gruppo Misto)	X		22) FORNARO DARIO (MSS)	X	
8) TRINGALI ANTONIO (MSS)	X		23) LIBERATORE GIOVANNI (MSS)	X	
9) CHIAVOLA MARIO (P.D.)	X		24) NICITA MANUELA (Gruppo Misto)	X	
10) IALACQUA CARMELO (Città/MCD)		X	25) CASTRO MIRELLA (PARTECIPIAMO)	X	
11) D'ASTA MARIO (P.D.)		X	26) GULINO DARIO (MSS)	X	
12) IACONO GIOVANNI (PARTEC.)		X	27) PORSENNA MAURIZIO (MSS)	X	
13) MORANDO GIANLUCA (Città/MCI)	X		28) SIGONA GIOVANNA (MSS)		X
14) FEDERICO ZAARA (MSS)	X		29) LATERRA ROSA GIANLUCA (MSS)	X	
15) AGOSTA MASSIMO (MSS)	X		30) MARABITA MARIA (MSS)	X	
PRESENTI		22	ASSENTI		8

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza, il Presidente Antonio Tringali i il quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Vito V. Scalogni dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore VIII, Arch. Antonino Virginia sulla deliberazione di G.M. n. 317 del 12.07.2017.

f.to Il Dirigente del Settore VIII
Arch. Antonino Virginia

Ragusa, il 10.07.2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria dott. Marco Cannata sulla deliberazione di G.M. n. 317 del 12.07.2017

f.to Il Responsabile di Ragioneria
dott. Marco Cannata

Ragusa, il 12.07.2017

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, il

Parere favorevole in ordine alla legittimità espresso dal Segretario Generale dott. Vito V. Scalogni sulla deliberazione di G.M. n. 317 del 12.07.2017.

Ragusa, il 12.07.2017

f.to Il Segretario Generale
dott. Vito V. Scalogni

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 317 del 12.07.2017, con la quale ha proposto al Consiglio comunale l'approvazione dell'atto amministrativo avente per oggetto: "Regolamento comunale per l'ammissione ai servizi residenziali di anziani, inabili e adulti";

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa dai Dirigente del Settore VIII, Arch. Antonino Virginia, sulla regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore III, dott. Marco Cannata in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario Generale, dott. Vito V. Scalogna, in ordine alla legittimità;

Premesso che :

- La legge regionale del 09 maggio 1986, n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia prevede, all'art. 3, lett. n), l'attuazione di interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente autosufficienti, nonché alla lett. s) dello stesso art. 3, altre forme di assistenza idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare;
- Il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 28 maggio 1987 "Regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali – Allegato A" indica al punto 1) che i servizi socio- assistenziali devono tendere a realizzare in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la libera e autonoma realizzazione della persona umana;
- Il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 04 giugno 1996 fa riferimento al ricovero in strutture residenziali quali risorsa assistenziale in grado di garantire ad anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza o non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, una dignitosa condizione di vita;

Richiamata la legge dell'8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" in particolare:

- L'art. 1: "Principi generali e finalità";
- L'art. 6 comma 4: "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica";
- L'art. 22, comma 2, lett.g):..... "interventi per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio";
- L'art. 24, comma 1: "Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un Decreto Legislativo recante norme per il riordino delle indennità sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:lett.g): riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita";

Considerato il numero crescente di istanze che, parte di anziani, inabili e adulti pervengono al comune di Ragusa per ottenere un contributo per il pagamento della retta di ricovero, in ragione delle loro precarie condizioni di vita ed assistenziali, nonché economiche;

Ravvisata l'esigenza di dotare il Comune di Ragusa di un apposito regolamento comunale che disciplini compiutamente i criteri per l'accesso ai servizi residenziali di anziani, inabili e adulti e le modalità di calcolo per la determinazione dell'importo dell'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune di Ragusa, ciò anche al fine di conseguire risparmi-economie ed estendere così tale servizio ad un maggior numero di utenti;

Ritenuto che, per le suseinte argomentazioni, dettate dall'esigenza di garantire a tutti i cittadini la

possibilità di accesso ai servizi residenziali, con particolare riguardo a coloro che versano in condizioni socio-economiche di maggior bisogno, è opportuno procedere ad una regolamentazione comunale;

Visto il parere favorevole espresso dalla 5[^] Commissione consiliare “Servizi Sociali” in data 31.07.2017.

Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali, prof. Gianluca Leggio;

Tenuto conto della discussione di che trattasi riportata nel verbale di pari data che qui si intende richiamato;

Visto l’art. 12, 1^o comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 23 voti favorevoli, espressi per appello nominale dai 23 consiglieri presenti e votanti come accertato dal Presidente con l’ausilio dei consiglieri scrutatori Federico, Marino, Massari, assenti i consiglieri Laporta, Mirabella, Chiavola, Ialacqua, D’Asta, Brugaletta, Nicita;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento comunale per l’ammissione ai servizi residenziali di anziani, inabili e adulti che si compone di n. 16 (sedici) articoli e dell’allegato A) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” “Regolamenti” prevista all’art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.

**Parte Integrante: Regolamento
Allegato A**

FB.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Antonio Tringali

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. ra. Sonia Migliore

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vito V. Scalogna

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 10 OTT. 2017 e rimarrà affissa fino al 25 OTT. 2017 per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni/ senza osservazioni

Ragusa, li 10 OTT. 2017

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERA

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10 OTT. 2017 al 25 OTT. 2017
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10 OTT. 2017 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10 OTT. 2017 senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....



Per Copia conforme da servizio

10 OTT. 2017

Ragusa, li

SEGRETERIO GENERALE

L'Istruttore Dipettivo C. S.
Dott.ssa Aurelia Asaro



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE I

3° Servizio Deliberazioni
C.so Italia, 72 - Tel. - 0932 676231 - Fax 0932 676229

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26/10/2017 al 10/11/2017 e contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

13 NOV. 2017

Ragusa,

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

f.to

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale del Comune di Ragusa, su conforme attestazione dell'impiegato addetto, certifica che copia della deliberazione di C.C. n. 42 del 05/10/2017 avente per oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI RESIDENZIALI DI ANZIANI, INABILI ED ADULTI. (PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. N. 317 DEL 12.07.2017). " è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/10/2017 al 10/11/2017.

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'Ufficio Comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Ragusa, ...13.NOV.2017

V.
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 42 del 05-10-2017

CITTA' DI RAGUSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI RESIDENZIALI DI ANZIANI, INABILI E ADULTI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 05.10.2017

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'accesso ai Servizi residenziali socio-assistenziali di anziani, inabili e adulti presso strutture residenziali socio-assistenziali iscritte all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 e convenzionate con il Comune di Ragusa, ai fini dell'integrazione della retta di ricovero.

Art. 2

Finalità

La finalità dei Servizi di cui al presente Regolamento è quella di garantire la necessaria assistenza di tipo continuativo e residenziale a coloro i quali non siano in grado di condurre vita autonoma e sicura al proprio domicilio, per limitazioni fisiche e/o economiche e/o sociali, ritenendo il ricovero in una struttura residenziale socio-assistenziale (case di riposo, case protette) la soluzione assistenziale che più e meglio di altre risponde alle loro esigenze di cura e tutela e contribuisce al miglioramento della qualità di vita.

Art. 3

Destinatari

Destinatari dei Servizi sono gli anziani, gli inabili e gli adulti autosufficienti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti residenti nel Comune di Ragusa da almeno due anni.

Art. 4

Istanza di ammissione

Per essere ammessi ai Servizi residenziali socio-assistenziali con integrazione della retta di ricovero da parte del Comune di Ragusa gli interessati (o chi ne esercita la tutela giuridica) devono presentare istanza su apposito modulo.

L'istanza, presentata di norma dopo il ricovero nella struttura prescelta, può essere avanzata prima di questo, ma viene rigettata qualora entro sessanta giorni il richiedente non abbia fatto accesso nella struttura.

Il Servizio Sociale Professionale procede annualmente alla valutazione del bisogno assistenziale dei beneficiari dei servizi residenziali, anche ai fini della eventuale stesura della graduatoria di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Valutazione delle istanze

L'Ufficio di Servizio Sociale effettua un primo esame dell'istanza, relativa al possesso dei requisiti economici per l'ammissione ai Servizi.

Se l'esito di tale esame è positivo, il Servizio Sociale Professionale, tramite colloquio con il richiedente e/o i familiari o chi ne esercita la tutela giuridica, effettua la valutazione tecnica per gli aspetti socio-assistenziali ed esprime il proprio parere in merito all'ammissione o al rigetto dell'istanza, motivandoli.

Se non sussistono i requisiti economici per l'ammissione ai Servizi, l'Ufficio di Servizio Sociale invia una comunicazione di rigetto ai sensi del successivo art. 8.

I parametri che il Servizio Sociale Professionale prende in considerazione per effettuare la valutazione dell'ammissibilità delle istanze comprendono l'analisi della rete familiare (presenza di figli o di altri parenti di riferimento), l'essere sottoposti ad un istituto giuridico di tutela, la condizione fisica di autosufficienza totale, parziale o nulla, l'età.

Qualora non vi sia la copertura finanziaria sufficiente all'ammissione di tutte le istanze pervenute, il Servizio Sociale Professionale procede alla stesura di una graduatoria, secondo i criteri descritti nell'Allegato A al presente Regolamento. Tale graduatoria può essere aggiornata con cadenza semestrale.

Art. 6

Ammissione

Per le istanze valutate come ammissibili ai sensi del precedente art. 5 l'Ufficio di Servizio Sociale predispone il conseguente atto amministrativo e l'ammissione decorre dal mese successivo a quello in cui l'istanza è stata protocollata, salvo diversa indicazione del Servizio Sociale Professionale, e fino al 31 dicembre dell'anno in corso, prorogata d'ufficio fino al 28 febbraio dell'anno successivo.

A coloro che vengono ammessi ai Servizi residenziali nei mesi di novembre e dicembre l'ammissione è concessa, salvo diversa indicazione del Servizio Sociale Professionale, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ammissione, prorogata ai sensi del comma precedente.

Entro il 28 febbraio di ogni anno tutti i beneficiari del contributo devono essere in possesso di Attestazione ISSE relativa all'anno in corso.

Per le istanze ammesse, sull'importo della retta giornaliera di ricovero, l'Ufficio di Servizio Sociale calcola la Quota Utente (di seguito Q.U.) e la Quota Comune (di seguito Q.C.) ai sensi del successivo art. 7 e invia una comunicazione all'utente e alla struttura che lo ospita, indicando gli importi determinati nonché le date di concessione e di scadenza del Servizio.

La Q.U. viene versata direttamente dall'utente alla struttura che lo ospita, secondo le modalità da questa indicata, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento, mentre la Q.C. viene corrisposta dal Comune di Ragusa alla struttura convenzionata, dietro presentazione di regolare fattura o nota di debito e previa verifica della corrispondenza tra questa e le comunicazioni di cui al successivo art. 13.

Oltre alla Q.U. la struttura non può chiedere al beneficiario altre somme, a nessun titolo.

Qualora il Servizio Sociale Professionale ravvisi per una istanza il carattere d'urgenza, l'Ufficio procede immediatamente all'ammissione, motivandola. Il carattere d'urgenza sussiste quando le condizioni di vita, psico-fisiche e socio-economiche del richiedente configurano un rischio serio e reale per la sua salute e/o l'incolumità, in assenza di qualunque altra e idonea soluzione assistenziale.

Art. 7

Criteri di calcolo della Quota Utente e della Quota Comune

L'importo giornaliero della retta di ricovero, così come definito all'art. 10, viene scisso nella Quota Utente (Q.U.) e nella Quota Comune (Q.C.). La differenza tra l'importo della retta giornaliera e la Q.U. costituisce la Q.C. e determina l'ammontare del contributo concesso dal Comune di Ragusa ai beneficiari dei Servizi residenziali.

Il calcolo della Q.U. giornaliera viene effettuato come segue:

- 1) alla somma netta di tutti i trattamenti economici annui goduti dal richiedente, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni o Stati Esteri, viene sottratta una quota per le spese personali, pari ad € 2.400,00 annui (€ 200,00 per dodici mensilità), e dividendo il risultato per trecentosessantacinque;
- 2) in presenza di patrimonio mobiliare del richiedente, così come rilevabile dall'ISEE:
 - a. superiore alla franchigia e fino ad € 10.000,00, la Q.U. determinata ai sensi del precedente punto 1) è aumentata del dieci per cento, mentre la Q.C. viene ridotta del corrispondente importo;
 - b. superiore ad € 10.000,00 e fino ad € 20.000,00, la Q.U. determinata ai sensi del precedente punto 1) è aumentata del venti per cento, mentre la Q.C. viene ridotta del corrispondente importo;
 - c. superiore ad € 20.000,00 e fino ad € 30.000,00, la Q.U. determinata ai sensi del precedente punto 1) è aumentata del quaranta per cento, mentre la Q.C. viene ridotta del corrispondente importo;

- d. superiore ad € 30.000,00 e fino ad € 40.000,00, la Q.U. determinata ai sensi del precedente punto 1) è aumentata del sessanta per cento, mentre la Q.C. viene ridotta del corrispondente importo;
 - e. superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 50.000,00, la Q.U. determinata ai sensi del precedente punto 1) è aumentata dell'ottanta per cento, mentre la Q.C. viene ridotta del corrispondente importo;
 - f. superiore ad € 50.000,00, l'istanza è rigettata.
- 3) Qualora la Q.U. determinata ai sensi del precedente punto 2), lett. a., b., c., d. ed e. risulti uguale o superiore all'intero importo della retta giornaliera di ricovero, o qualora la Q.C. risulti di importo pari od inferiore ad € 2,00, l'istanza è rigettata.
- 4) Qualora la Q.U. calcolata ai sensi del precedente punto 1) sia superiore al sessanta per cento dell'importo giornaliero della retta di ricovero, non viene aumentata la Q.U., ma decurtata la Q.C. nelle percentuali indicate al punto 2) lett. a., b., c., d. ed e.
- 5) in presenza di patrimonio immobiliare, così come rilevabile dall'ISEE, superiore o uguale ad € 100.000,00, al netto della detrazione, l'istanza è rigettata.

In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di cui al presente articolo, la persona interessata può, in qualsiasi momento, presentare all'Ufficio di Servizio Sociale un'apposita istanza di rideterminazione della Q.U. In caso di parere positivo e adeguatamente motivato da parte del Servizio Sociale Professionale, visto dal Dirigente del Settore, l'Ufficio procede di conseguenza.

Art. 8

Rigetto dell'istanza e ricorso

Qualora l'Ufficio di Servizio Sociale decida per il rigetto dell'istanza, ne darà formale comunicazione all'interessato o a chi ne esercita la tutela giuridica, indicandone i motivi.

Contro la decisione adottata l'interessato o chi ne esercita la tutela giuridica può presentare ricorso entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, all'Ufficio di Servizio Sociale.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso il Dirigente dell'Ufficio di Servizio Sociale decide in merito, con provvedimento motivato. Nel caso in cui il Dirigente dell'Ufficio di Servizio Sociale ritienga opportuno, prima che siano trascorsi i termini, acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove valutazioni tecniche, ne darà comunicazione scritta all'interessato, interrompendo i termini del procedimento.

Il provvedimento del Dirigente dell'Ufficio di Servizio Sociale sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicato per iscritto all'interessato o a chi ne esercita la tutela giuridica.

Art. 9

Revoca del beneficio

L'ammissione ai Servizi residenziali socio-assistenziali decade:

- 1) per decesso del beneficiario;
- 2) a seguito di dimissioni volontarie;
- 3) per il venir meno delle condizioni economiche e/o fisiche e socio-assistenziali che vi hanno dato diritto;
- 4) per ingiustificata assenza del beneficiario dalla struttura che si protragga oltre il quinto giorno o per la fruizione parziale dei servizi residenziali;
- 5) per inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 12.

Le circostanze di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) sono valutate dal S.S.P.; l'eventuale revoca viene comunicata per iscritto al beneficiario o a chi ne esercita la tutela giuridica e alla struttura che lo ospita.

Art. 10

Determinazione della retta

L'importo giornaliero della retta di ricovero, così come l'importo della quota per le spese personali, viene adeguato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a partire dal mese di marzo di ogni anno, e rimane invariato fino al mese di febbraio dell'anno successivo.

L'importo della retta giornaliera dell'accoglienza diurna è fissato al sessanta per cento di quella prevista per il ricovero a tempo pieno, se la permanenza nella struttura comprende le ore antimeridiane e pomeridiane e due pasti al giorno. Viene fissata in misura diversa, da caso a caso, a seconda della permanenza più o meno prolungata dell'ospite nella struttura.

Qualora, per gravi esigenze di salute o personali adeguatamente motivate, il beneficiario si assenti dalla struttura, la Q.U. e la Q.C. vengono ridotte di un terzo, per un periodo massimo di dieci giorni; dall'undicesimo giorno la Q.U. e la Q.C. vengono ridotte di due terzi.

Nel caso di assenze diversamente motivate, l'ammissione ai Servizi residenziali viene sospesa e per i giorni di assenza non viene corrisposta la Q.C. Il Servizio può essere ripristinato, previo parere del Servizio Sociale Professionale, al rientro dell'ospite in struttura.

Art. 11

Tempi di conclusione del procedimento

Il provvedimento di ammissione ai Servizi residenziali socio-assistenziali è adottato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa copertura finanziaria. Qualora non vi sia la necessaria

disponibilità finanziaria per l'ammissione, entro il medesimo termine di novanta giorni, l'Ufficio invia al richiedente o a chi ne esercita la tutela giuridica una comunicazione con la quale si impegna ad adottare l'atto amministrativo appena si renda disponibile la somma necessaria, ovvero comunica l'inserimento dell'istanza nella graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 5.

La comunicazione di rigetto dell'istanza viene inviata entro il medesimo termine di novanta giorni.

Art. 12

Obblighi dei beneficiari

Gli utenti ammessi ai Servizi residenziali socio-assistenziali sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Servizio Sociale, anche per il tramite delle strutture, qualsiasi variazione relativa alla propria situazione economico-patrimoniale. In tal caso, in deroga ai termini fissati al precedente art. 10, l'Ufficio di Servizio Sociale effettua il ricalcolo della Q.U. retroattivamente dal mese di effettiva variazione della situazione economico-patrimoniale o di concessione di trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni o Stati esteri.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti o l'accertata falsità delle dichiarazioni rese può comportare la revoca del Servizio.

Art. 13

Obblighi delle strutture

Le strutture che ospitano utenti ammessi ai Servizi residenziali hanno l'obbligo di comunicare entro tre giorni, all'Ufficio di Servizio Sociale, i seguenti accadimenti che li riguardino:

- 1) decesso;
- 2) ricovero in strutture sanitarie. È facoltà dell'Ufficio di Servizio Sociale, trascorsi venti giorni dalla data del ricovero, acquisire ulteriori elementi di conoscenza e valutazione del caso e disporre l'eventuale revoca del servizio o adottare altri provvedimenti;
- 3) assenze volontarie e rientri o fruizione parziale dei servizi offerti;
- 4) dimissioni volontarie dalla struttura, corredando la comunicazione con una relazione sulle condizioni psico-fisiche e sociali dell'ospite, allo scopo di consentire al Servizio Sociale Professionale di dar seguito alla presa in carico dello stesso.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma comporta la decurtazione della Q.C. per un numero di giorni pari al ritardo con cui la comunicazione viene effettuata.

Art. 14

Controlli

L'Ufficio di Servizio Sociale effettua controlli, anche telematici, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione ai Servizi residenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

Art. 15

Norma transitoria

Per consentire un graduale passaggio alle modalità di calcolo della Q.U. e della Q.C.e alle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, tutti i beneficiari dei Servizi residenziali devono ripresentare istanza di ammissione entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Entro ulteriori trenta giorni da tale termine l'Ufficio di Servizio Sociale comunicherà a tutti gli ammessi il nuovo importo della Q.U. a loro carico, valido fino al 28 febbraio 2018, salvo la necessità di procedere alla stesura della graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 5 ovvero di inviare comunicazione di rigetto.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa e agli atti di indirizzo e programmazione nazionali e regionali in vigore, nonché ad eventuali altri atti del Comune di Ragusa in materia.

CRITERI PER LA STESURA
DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE
AI SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI

Premessa: ogni istanza di ammissione ai Servizi residenziali socio-assistenziali viene esaminata dal Servizio Sociale Professionale, che esprime parere in merito alla necessità del ricovero in casa di riposo del richiedente, in quanto soluzione assistenziale che più e meglio di altre risponde alle loro esigenze di cura e tutela e contribuisce al miglioramento della qualità di vita.

Stesura della graduatoria: il Servizio Sociale Professionale redige la graduatoria delle istanze pervenute in base al punteggio che ciascuna di esse avrà ottenuto.

Attribuzione del punteggio: il punteggio complessivo di ciascuna istanza ammissibile sarà dato dalla somma dei punteggi dei fattori qui di seguito elencati.

Fattore 1: Ammontare dei trattamenti economici del richiedente

Le istanze vengono ordinate in ordine inverso rispetto alla somma dell'importo annuo netto dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concesse dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, nel senso che "somma di entità minore" avrà un punteggio maggiore rispetto a "somma di entità maggiore".

Il punteggio massimo attribuito, relativamente a tale fattore, sarà uguale a n, posto n il numero delle istanze considerate; alla seconda istanza in graduatoria sarà attribuito il punteggio di n-1, al terzo il punteggio di n-2 e così via, fino ad attribuire il punteggio di 1 all'istanza che riporta il valore maggiore.

Fattore 2: Situazione familiare

Ad ogni istanza viene attribuito un punteggio in base alla situazione familiare ed al supporto ricevuto, così come si evince dalla valutazione tecnica effettuata dal Servizio Sociale Professionale, secondo le indicazioni sotto riportate:

- quattro figli o più:	0 punti
- due o tre figli:	2 punti
- un figlio:	4 punti
- coniuge non istituzionalizzato:	4 punti
- sorelle/fratelli:	6 punti
- nipoti discendenti diretti:	6 punti
- parenti di terzo grado:	8 punti
- coniuge ospite di struttura residenziale	10 punti
- assenza di parenti entro il terzo grado:	10 punti
- difficoltà /impedimenti gravi ed oggettivi relativamente al prestare assistenza da parte dei soggetti di cui sopra (su valutazione del Servizio Sociale Professionale)	tra 1 e 4 punti

NB: per ogni istanza potrà essere indicata una sola delle voci sopraelencate ed eventualmente anche l'ultima voce.

Fattore 3: Amministrazione di sostegno/tutela

Un altro punto viene attribuito a chi è sottoposto all'istituto giuridico dell' amministrazione di sostegno o della tutela.

Fattore 4: Non autosufficienza

Viene attribuito un punto alle istanze di persone in condizione di totale non autosufficienza.

Fattore 5: Numero di protocollo

Viene preso in considerazione a parità di punteggio relativamente alla somma dei primi quattro fattori; in tal caso prevale il protocollo con data più lontana.

Fattore 6: Età del richiedente

Viene preso in considerazione, ad ulteriore parità di punteggio relativamente alla somma dei primi cinque fattori; in tal caso prevale l'età più elevata.